Napoli 15. *Novembre* 1819.

REGOLAMENTO

PER

LE CAUZIONI PROVVISORIE.

Articolo 1.

I titoli delle cauzioni provvisorie in beni fondi da esibirsi dai contabili invece di quelle che sono tenuti dare in iscrizioni a norma della legge saranno i seguenti.

1. Matrici de' Ruoli fondiarj.

2. Stato d'iscrizioni, che potrebbero gravitare a carico de' fidejussori.

3. Certificato del Sindaco comunale attestante la libertà de' beni che si vogliono obbligare da qualunque diritto di condominio, e di esserne il fidejussore il padrone assoluto.

4. Verbale del Giudice Regio del Circondario giustificante che i beni suddetti non sono soggetti ad ipoteche legali.

Art. 2.

Con la guida di tali documenti si dovrà formare

l'istromento cauzionario, di cui se ne dovrà prendere iscrizione, subito formato l'istromento stesso, su i beni ipotecati, onde restino vincolati a favore dell'Amministrazione.

Nell'istromento sarà espresso che la cauzione debba estendersi a tutti gli obblighi che le Leggi, i Decreti, e i Regolamenti dell'Amministrazione impongono al Ricevitore, non che a quelli contenuti ne' contratti particolari ch'egli ha fatto con la medesima.

ART. 3.

I titoli enunciati nell'art. 1. saranno attentamente esaminati da' Direttori rispettivi i quali avrà l'obbligo di raccoglierli e di verificarne la validità confrontandoli con le condizioni che la legge prescrive, ed indi inviargli alla Direzione Generale con rapporto, ed osservazioni.

ART. 4.

Pervenuti che saranno i detti titoli alla Direzione Generale, il capo rispettivo del Dipartimento, fattone un nuovo esame con aver presenti le osservazioni de' Direttori, ne farà rapporto pel Consiglio di Amministrazione con indicar la somma che trovasi di già stabilita dall'Amministrazione per la cauzione di cui si tratta.

ART. 5.

Nel Consiglio si vedrà se le cautele esibite per tali provvisorie malleverie sieno liquide, e bastevoli ed assicurare gl'interessi del Fisco.

A01 14 73506

l'istromento cauzionario, di cui se ne dovrà prendere iscrizione, subito formato l'istromento stesso, su i beni ipotecati, onde restino vincolati a favore dell' Amministrazione.

Nell' istromento sarà espresso che la cauzione debba estendersi a tutti gli obblighi che le Leggi, i Decreti, e i Regolamenti dell' Amministrazione impongono al Ricevitore, non che a quelli contenuti ne' contratti particolari ch' egli ha fatto con la medesima.

ART. 3.

I titoli enunciati nell'art. 1. saranno attentamente esaminati da' Direttori rispettivi i quali avrà l' obbligo di raccoglierli e di verificarne la validità confrontandoli con le condizioni che la legge prescrive, ed indi inviargli alla Direzione Generale con rapporto, ed osservazioni.

ART. 4.

Pervenuti che saranno i detti titoli alla Direzione Generale, il capo rispettivo del Dipartimento, fattone un nuovo esame con aver presenti le osservazioni de' Direttori, ne farà rapporto pel Consiglio di Amministrazione con indicar la somma che trovasi di già stabilita dall' Amministrazione per la cauzione di cui si tratta.

ART. 5.

Nel Consiglio si vedrà se le cautele esibite per tale provvisorie malleverie sieno o no liquide, e bastevoli ed assicurare gl' interessi del Fisco.

A01 14 3506

l'istromento cauzionario, di cui se ne dovrà prendere iscrizione, subito formato l'istromento stesso, su i beni ipotecati, onde restino vincolati a favore dell'Amministrazione.

Nell'istromento sarà espresso che la cauzione debba estendersi a tutti gli obblighi che le Leggi, i Decreti, e i Regolamenti dell'Amministrazione impongono al Ricevitore, non che a quelli contenuti ne' contratti particolari ch'egli ha fatto con la medesima.

ART. 3.

I titoli enunciati nell'art. 1. saranno attentamente esaminati da' Direttori rispettivi i quali avrà l'obbligo di raccogliergli e di verificarne la validità confrontandoli con le condizioni che la legge prescrive, ed indi inviargli alla Direzione Generale con rapporto, ed osservazioni.

ART. 4.

Pervenuti che saranno i detti titoli alla Direzione Generale, il capo rispettivo del Dipartimento, fattone un nuovo esame con aver presenti le osservazioni de' Direttori, ne farà rapporto pel Consiglio di Amministrazione con indicar la somma che trovasi di già stabilita dall'Amministrazione per la cauzione di cui si tratta.

ART. 5.

Nel Consiglio si vedrà se le cautele esibite per tali provvisorie malleverie sieno liquide, e bastevoli ed assicurare gl'interessi del Fisco.

AOI 14 73506

l' istromento cauzionario, di cui se ne dovrà prendere iscrizione, subito formato l' istromento stesso, su i beni ipotecati, onde restino vincolati a favore dell' Amministrazione.

Nell' istromento sarà espresso che la cauzione debba estendersi a tutti gli obblighi che le Leggi, i Decreti, e i Regolamenti dell' Amministrazione impongono al Ricevitore, non che a quelli contenuti ne' contratti particolari ch' egli ha fatto con la medesima.

ART. 3.

I titoli enunciati nell' art. 1. saranno attentamente esaminati da' Direttori rispettivi i quali avrà l' obbligo di raccoglierli e di verificarne la validità confrontandoli con le condizioni che la legge prescrive, ed indi inviargli alla Direzione Generale con rapporto, ed osservazioni.

ART. 4.

Pervenuti che saranno i detti titoli alla Direzione Generale, il capo rispettivo del Dipartimento, fattone un nuovo esame con aver presenti le osservazioni de' Direttori, ne farà rapporto pel Consiglio di Amministrazione con indicar la somma che trovasi di già stabilita dall' Amministrazione per la cauzione di cui si tratta.

ART. 5.

Nel Consiglio si vedrà se le cautele esibite per tale provvisorie malleverie sieno o no liquide, e bastevoli ed assicurare gl' interessi del Fisco.

A01 14 3506